

## Somministrazione di medicinali

(Decisione 2000/68/CE del 22/12/99)

IDENTIFICATION NUMBER OF ANIMAL (1) (2)

### Parte I

Data e luogo di rilascio del presente capitolo: .....

Autorità competente che rilascia il presente capitolo del documento di identificazione: .....

**Parte II** (esclude definitivamente ogni possibilità di macellazione dell'animale a fini di consumo umano; da confermarsi in caso di cessione dell'animale)

Il sottoscritto, proprietario(2) facente le veci del proprietario (2), dichiara che l'animale designato nel presente documento di identificazione non è destinato alla macellazione a fini di consumo umano(3).		
Fatto a....., il .....	Nome a lettere maiuscole e firma del proprietario dell'animale o di chi ne fa le veci	Nome a lettere maiuscole e firma del rappresentante dell'autorità competente

**Parte III** (valida soltanto congiuntamente alle informazioni riportate nella parte III-B)

Il sottoscritto, proprietario(2) facente le veci del proprietario (2), dichiara che l'animale designato nel presente documento di identificazione è destinato alla macellazione a fini di consumo umano(3).		
Fatto a....., il .....	Nome a lettere maiuscole e firma del proprietario dell'animale o di chi ne fa le veci	Nome a lettere maiuscole e firma del rappresentante dell'autorità competente

**Parte III-B** (informazioni obbligatorie per gli equidi identificati nella parte III-A)

REGISTRO DEI TRATTAMENTI			
Data dell'ultimo trattamento con medicinali contenenti sostanze non incluse negli allegati I, II, III o IV del regolamento (CEE) n. 2377/90  (gg/mm/aa)	Località - Codice del paese - Codice postale - Località	Sostanza(e) contenuta(e) nel medicinale somministrato e non inclusa(e) negli allegati I, II, III o IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio (5) (6)	Veterinario che somministra e/o prescrive il trattamento
			Nome: ..... (7) Indirizzo: ..... (8) Codice postale: ..... (8) Località: ..... (8) Telefono: ..... (8)
			Firma

(1) Numero di identificazione indicato nel capitolo II (1) del documento di identificazione.

(2) Cancellare la voce non pertinente.

(3) L'animale può essere trattato con medicinali contenenti sostanze elencate negli allegati II, III o IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 e altre sostanze. Nella parte III-B la registrazione dei medicinali somministrati è facoltativa. L'animale non sarà mai macellato a fini di consumo umano.

(4) L'animale può essere trattato con medicinali contenenti sostanze elencate negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90 e altre sostanze, escluse quelle elencate nell'allegato IV del medesimo regolamento. L'animale può essere macellato a fini del consumo umano solamente al termine del periodo di attesa generale di sei mesi successivo alla data dell'ultimo trattamento, dichiarato obbligatorio nella parte III-B, con medicinali contenenti sostanze diverse, da quelle elencate negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90.

(5) Verificare negli allegati pubblicati del regolamento (CEE) n. 2377/90.

(6) Questa informazione è facoltativa. Tuttavia, essa può contribuire ad abbreviare il periodo di attesa, se la sostanza di cui trattasi è stata inclusa negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90 dopo la somministrazione. In tal caso il periodo di attesa minimo sarebbe quello basato all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 81/851/CEE.

(7) Nome, indirizzo, codice postale e località in caratteri in stampatello.

(8) Numero di telefono preceduto dal prefisso nazionale e dal prefisso locale.

(9) Indicazione superflua se il presente capitolo è rilasciato congiuntamente al documento di identificazione.